

Puglia

L.R. 18-2-2014 n. 5

"Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale".

Pubblicata nel B.U. Puglia 24 febbraio 2014, n. 25.

L.R. 18 febbraio 2014, n. 5 ⁽¹⁾.

"Disciplina dei turni e degli orari del Servizio pubblico farmaceutico territoriale".

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 24 febbraio 2014, n. 25.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge

Art. 1 *Ambito di applicazione e definizione.*

1. La presente legge, al fine di assicurare la regolare funzionalità del Servizio pubblico farmaceutico territoriale a beneficio delle esigenze della collettività, disciplina gli orari di apertura, i turni di servizio, il riposo settimanale, la chiusura per ferie e festività delle farmacie aperte al pubblico nella Regione Puglia.

2. Il Servizio pubblico farmaceutico territoriale viene effettuato:

a. a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico, ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali;

b. a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia all'interno. In tal caso i battenti dell'esercizio farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso dei richiedenti la prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista;

c. a chiamata: quando all'esterno della farmacia il farmacista indica il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito.

3. Si deve intendere per "chiamata" quella formulata dal cittadino che sia fornita di ricetta dichiarata urgente dal medico o redatta dalla guardia medica.
4. La farmacia aperta per turno di servizio, sia obbligatorio che volontario, deve avere un'insegna illuminata nelle ore serali e notturne, nonché strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia.
5. Le insegne luminose delle farmacie non in servizio devono rimanere spente.
6. Ai fini della presente legge sono obbligatori i seguenti orari e turni di servizio:
- orario diurno nei giorni feriali di cui all'articolo 2;
 - i turni svolti dalle farmacie per il servizio durante l'intervallo pomeridiano di cui all'articolo 3;
 - i turni svolti per servizio la domenica e i giorni festivi di cui all'articolo 4;
 - i turni svolti dalle farmacie per il servizio notturno di cui all'articolo 6.
7. I turni di servizio di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 vengono stabiliti nell'ambito dei singoli comuni e dei quartieri o dei bacini di utenza dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private, e trasmessi alle Aziende sanitarie locali (ASL) per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.
8. Per bacino di utenza si intende l'insieme di comuni distanti tra loro non oltre quindici chilometri.
9. Gli ordini provinciali dei farmacisti disciplinano, laddove ricorrano le necessità, il servizio tra comuni limitrofi, in maniera da consentire alle farmacie uniche e rurali di fruire dei turni di servizio.
-

Art. 2 *Orario diurno.*

- Nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo pomeridiano, e precisamente dalle ore otto e trenta alle ore tredici e dalle ore sedici e trenta alle ore venti.
 - Nell'ambito del periodo estivo, dal 21 giugno al 21 settembre, il servizio diurno pomeridiano viene effettuato dalle ore diciassette alle ore venti e trenta, con il relativo adeguamento dell'inizio dei turni di servizio di cui agli articoli 3 e 6.
-

Art. 3 *Turno di servizio obbligatorio durante l'intervallo pomeridiano.*

- Il turno di servizio obbligatorio durante l'intervallo pomeridiano dalle ore tredici alle ore sedici e trenta è assicurato:
 - nei capoluoghi di provincia, da almeno due farmacie a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie, e comunque da una farmacia ogni 80 mila abitanti o

frazione superiore al 50 per cento; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;

b. in tutti i comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie e da una ulteriore farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;

c. in tutti i comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;

d. in tutti i comuni con popolazione compresa da 25 mila e fino a 40 mila abitanti, da una farmacia a battenti chiusi o a chiamata e per turni tra tutte le farmacie. La scelta tra le due opzioni proposte è effettuata a cura dell'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private;

e. nei comuni con popolazione inferiore a 25 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di utenza, da una farmacia a chiamata e per turni tra le farmacie urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di utenza; nei comuni con farmacie rurali uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno pomeridiano con altre farmacie nell'ambito del bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, a eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 8 e 9.

Art. 4 *Turno festivo.*

1. Nei giorni festivi, il servizio pubblico farmaceutico territoriale viene effettuato mediante turni fra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di una farmacia ogni 50 mila abitanti o frazione superiore a 25 mila.

2. Nei comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno festivo con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà di rimanere chiusa salvo quanto previsto dall'articolo 8.

3. Le farmacie di turno festivo effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti e, durante l'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'articolo 3.

Art. 5 *Riposo settimanale.*

1. Le farmacie urbane e rurali possono restare chiuse nella giornata del sabato per riposo infrasettimanale per mezza giornata o per una giornata intera, in rapporto a esigenze locali dei singoli comuni, quartieri o bacini di utenza.

2. Nei comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti, le farmacie possono scegliere di articolare il riposo infrasettimanale in due turni di mezza giornata di cui uno nella giornata del sabato e l'altro a scelta nei giorni feriali.
 3. Nei comuni con farmacie uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno di riposo infrasettimanale alternandosi con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica ha facoltà di rimanere chiusa salvo quanto previsto dall'articolo 8.
 4. Le modalità di svolgimento del servizio pubblico farmaceutico territoriale nel giorno di chiusura infrasettimanale vengono organizzate per singoli comuni o per quartieri o per bacini di utenza dagli ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private e trasmesse per conoscenza alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.
-

Art. 6 Servizio notturno.

1. Il servizio notturno si svolge dalle ore venti alle ore otto e trenta.
2. Il servizio notturno viene assicurato:
 - a. nei capoluoghi di provincia, da almeno due farmacie a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale di chiusura e a battenti chiusi successivamente e per turni tra tutte le farmacie e comunque da una farmacia ogni 80 mila abitanti o frazione superiore al 50 per cento; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
 - b. in tutti i comuni con popolazione superiore a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale di chiusura e a battenti chiusi successivamente e per turni tra tutte le farmacie; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
 - c. in tutti i comuni con popolazione compresa da 40 mila e fino a 80 mila abitanti, da una farmacia a battenti chiusi per turni tra tutte le farmacie; il servizio svolto dalle ore venti alle ore ventidue non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla tariffa nazionale dei medicinali;
 - d. nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti, nei quartieri periferici distanti e discontinui dal nucleo urbano e nei bacini di utenza, da una farmacia a chiamata e per turni tra le farmacie urbane e rurali comprese nel comune o nel bacino di utenza; nei comuni con farmacie rurali uniche che, per motivi di distanza, non possono effettuare il turno notturno con altre farmacie nell'ambito del bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, a eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali di cui agli articoli 4 e 5 e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 8.
3. In ogni comune o bacino di utenza il servizio notturno può essere effettuato per turni tra tutte le farmacie o tra quelle che avranno dichiarato la loro disponibilità in forma continuativa. Le modalità di espletamento del servizio notturno sono regolamentate dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze sindacali provinciali delle farmacie pubbliche e private e trasmesse

alle ASL per gli adempimenti di competenza e, per conoscenza, ai comuni interessati.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-11-2012) 03-12-2012, n. 46755

Fatto	Diritto	P.Q.M.
--------------	----------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MILO Nicola - Presidente -
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere -
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere -
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere -
Dott. APRILE Ercole - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BELLUNO;

nei confronti di:

1) C.P. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 848/2010 TRIBUNALE di BELLUNO, del 04/10/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere
Dott. CARLO CITTERIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mura Antonio, che ha concluso
per l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

1. C.P. era imputato della violazione *dell'art. 331 c.p.* perchè, nella qualità di titolare di farmacia in turno di reperibilità in (OMISSIS), aveva interrotto, sospeso

o comunque turbato il servizio di pubblica necessità che esercitava, avendo chiuso la farmacia apponendo il cartello "mi trovo a pranzo e riapro dopo le ore 16" con indicazione di numero telefonico per chiamate urgenti, senza tuttavia intervenire alla chiamata di N.C. A. che, su conforme indicazione del pediatra, necessitava dell'acquisto di Tachipirina per fronteggiare un rilevante stato febbrile in atto del figlio, di diciotto mesi; a seguito dell'indisponibilità della farmacia di turno gestita dal dott. C., il N. era costretto a recarsi in farmacia di altro comune.

Risulta dalla sentenza essere pacifico che:

- l'imputato avesse rifiutato la consegna del farmaco "di banco", al di là delle diverse versioni (secondo il N., nel corso di mero contatto telefonico il farmacista aveva preteso, per intervenire, l'impegnativa del medico o del pronto soccorso, nonostante le sue rimostranze sulla notoria non necessità di tale richiesta per quel farmaco, poi effettivamente ricevuto senza problemi nell'altra farmacia; secondo l'imputato, egli col citofono dall'interno della farmacia avrebbe riferito di ritenere più opportuna una visita al pronto soccorso);

- dall'istruttoria era emersa la sussistenza di uno stato di "effettiva necessità" ai sensi della L.R. n. 64 del 1994.

1.1 Il Tribunale di Belluno con sentenza del 4-8.10.2011 ha assolto l'imputato perchè il fatto non sussiste, ritenendo che il rifiuto della singola prestazione non integrava il reato ascritto, stante la possibilità di ricorrere al pronto soccorso o alla farmacia di altro vicino comune, come accaduto poi effettivamente, al più potendosi configurare una mera irregolarità di eventuale rilievo disciplinare o il diverso reato di rifiuto di atti d'ufficio.

2. Con ricorso immediato, il pubblico ministero enuncia unico motivo di inosservanza o erronea applicazione *dell'art. 331 c.p.*, richiamando la più recente giurisprudenza in materia dell'affine reato *ex art. 340 c.p.* e osservando che la chiamata d'urgenza al farmacista di turno costituisce per sè autonomo servizio pubblico senza che possa guardarsi all'intero turno di reperibilità giornaliero del singolo o addirittura all'intero complesso territoriale.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia, ai sensi *dell'art. 569 c.p.p.*

Il Tribunale ha ritenuto che il comportamento dell'imputato - come che fossero andati i fatti (contatto solo telefonico, secondo il denunciante; contatto personale immediato, sia pure attraverso il citofono della farmacia, secondo il C.) - dovesse essere ricondotto ad un singolo diniego di prestazione o di servizio, per sè inidoneo a costituire turbamento del servizio, tenuto anche conto della disponibilità del pronto soccorso e di altre farmacie di turno, sia pure in comune vicinore. Ha anche osservato (senza tuttavia disporre in conformità ai sensi *dell'art. 521 c.p.p.*, comma 1 o comma 2, secondo le indicazioni pur contestualmente fornite) che "la vicenda" avrebbe potuto "assumere i contorni" di un diverso reato.

L'assunto non è divisibile.

3.1 Lo stesso Tribunale ricorda in sentenza che come confermato dal presidente provinciale del Consiglio dell'ordine dei farmacisti di (OMISSIS), "la richiesta da parte di un cittadino sprovvisto di ricetta e che richiede l'acquisto di tachipirina per stati febbrili elevati nel corso dell'intervallo pomeridiano della farmacia di turno è uno stato di effettiva necessità e, come tale, richiede il tempestivo intervento del farmacista". Risulta poi dalla L.R. n. 64 del 1994, richiamata dal teste (e sempre secondo i riferimenti contenuti nella sentenza), che l'obiettivo perseguito dalla disciplina specifica dei turni di servizio, per i giorni festivi e gli orari notturni, è quello di assicurare la continuità del servizio farmaceutico.

E' nozione acquisita che il numero delle farmacie in turno di reperibilità negli orari diversi da quelli propri dell'usuale attività lavorativa feriale è inferiore a quello previsto per il servizio in via ordinaria. D'altronde, è altresì indubbio che la continuità del servizio va apprezzata in relazione alle esigenze di salute peculiari che possono verificarsi anche in orari di normale chiusura degli esercizi non in turno di reperibilità. Riduzione "ragionata" del numero di esercizi aperti al pubblico (sulla base di criteri territoriali e logistici nonché del bacino di utenza) e permanenza di esigenze contingenti di salute (che, specie quando di apprezzabile rilievo sono con immediatezza riconducibili alla tutela costituzionale del diritto alla salute) concorrono ad individuare nella singola farmacia in turno di reperibilità un presidio indefettibile del complessivo disegno organizzativo volto ad assicurare la necessaria continuità del servizio farmaceutico.

Quando pertanto la singola farmacia in turno di reperibilità risulti non accessibile all'utenza, vi è un obiettivo turbamento della regolarità del servizio farmaceutico nel suo complesso. Nè il turbamento del complesso del servizio viene escluso dalla disponibilità in zone contigue di altri punti reperibili, o addirittura del servizio urgente ospedaliero): palese nel secondo caso un improprio intervento surrogatorio di diverso servizio pubblico non prestato, anche nel primo è evidente l'alterazione obiettiva dell'organizzazione del servizio farmaceutico (come ritenuta necessaria e, quindi, consapevolmente articolata in termini idonei a coniugare tutte le esigenze concorrenti, in particolare l'accesso, il meno possibile disagiata e il più tempestivo possibile, a prestazioni dovute e proprie del servizio pubblico espletato, in stretta correlazione alla tutela costituzionale del diritto alla salute). Pertanto, ogni qualvolta il farmacista in turno di reperibilità non assicuri il tempestivo adempimento del servizio farmaceutico vi è, secondo le contingenze dei casi, una condotta obiettiva di interruzione o di sospensione del servizio, che determina il turbamento della regolarità di tale servizio nel suo complesso.

Deve quindi affermarsi il principio di diritto per il quale l'ingiustificata inottemperanza delle funzioni proprie del servizio farmaceutico da parte del responsabile di farmacia in turno di reperibilità integra il reato di cui *all'art. 331 c.p.*.

Il Giudice del rinvio si atterrà al presente principio di diritto, libero negli apprezzamenti necessari in ordine ad ogni altro punto della decisione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2012

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

**L.R. 10 novembre 1994, n. 64** ⁽¹⁾**Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie.**

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 15 novembre 1994, n. 97.

Art. 1*Finalità.*

1. La presente legge disciplina la determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonché della chiusura per riposo o per festività o per ferie delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione, al fine di garantire il miglior servizio alla popolazione.

Art. 2*Orario delle farmacie.*

1. Le farmacie della Regione sono tenute ad un orario di apertura pari a quaranta ore diurne alla settimana, suddivise in sei giorni feriali, di cui cinque con un intervallo pomeridiano ed il sesto con solo mezza giornata lavorativa.
2. Le farmacie rimangono chiuse anche durante le festività infrasettimanali riconosciute a norma di legge, nonché durante le ferie annuali disciplinate all'articolo 3.
3. L'orario giornaliero di apertura e chiusura delle farmacie, nell'ambito dell'orario settimanale, è determinato dalle competenti Unità locali socio-sanitarie, previa acquisizione del parere della commissione di cui all'articolo 14, comma 6, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e dell'ordine dei farmacisti, competente per territorio.
4. Il servizio presso i dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali, aperti ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 362 e della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28, viene assicurato dai titolari di farmacia assegnatari o, nel caso di loro rinuncia, dal comune, con un minimo di 2 ore ed un massimo di 6 ore giornaliere previa autorizzazione della competente Unità locale socio-sanitaria.

Art. 3*Ferie annuali delle farmacie.*

1. Le farmacie sono tenute ad osservare un periodo annuale complessivo di ferie non inferiore a quindici giorni, e non superiori a trenta giorni. Ciascun periodo di ferie, comunque, non può essere di durata inferiore a sette giorni consecutivi.
2. Le farmacie localizzate in isole o in comuni ubicati in area montana o, comunque, ubicate in zone che presentino gravi difficoltà di comunicazione, hanno facoltà, previa autorizzazione dell'Unità locale socio-sanitaria competente, sentito il sindaco del comune ove è ubicata la farmacia, di rinunciare al periodo di chiusura obbligatoria per ferie o di limitarlo a sette giorni consecutivi in un anno ⁽²⁾.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, L.R. 30 settembre 2011, n. 19.

Art. 4*Chiusura per motivi particolari.*

1. In caso di decesso di un parente od affine entro il terzo grado, il titolare della farmacia può procedere alla chiusura della farmacia stessa per un periodo massimo di tre giorni, dandone immediata comunicazione, a mezzo telegramma, all'Unità locale socio-sanitaria e all'ordine dei farmacisti, competenti per territorio.
2. Il titolare della farmacia può, altresì, essere autorizzato dall'Unità locale socio-sanitaria competente, sentito il sindaco del comune ove è ubicata la farmacia, alla chiusura della farmacia per comprovati ed eccezionali motivi, che dovranno essere valutati dalla commissione di cui all'articolo 14, sesto comma, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e secondo le norme del Testo unico delle leggi sanitarie e del relativo regolamento. Si prescinde dalla procedura di cui al presente comma nei casi di urgenza manifesta o motivata, dando immediata comunicazione, a mezzo telegramma, all'Unità locale socio-sanitaria ed all'ordine dei farmacisti.

Art. 5*Turni di servizio.*

1. La continuità del servizio farmaceutico è assicurata:
 - a) durante l'intervallo pomeridiano, a turno e a chiamata, con obbligo di agevole reperibilità e tempestivo intervento del farmacista;
 - b) durante le festività infrasettimanali, la mezza giornata di riposo feriale, le festività domenicali e le ferie annuali, a turno e a battenti aperti secondo l'orario di cui all'articolo 2;
 - c) durante il periodo che va dalla chiusura serale alla riapertura mattutina, in qualunque giorno feriale o festivo a turno: a battenti aperti fino alle ore 22.00, ovvero, per oggettive ragioni di sicurezza, a battenti chiusi dalle ore 20.00 e a chiamata, con l'espletamento completo del servizio attraverso idoneo varco o sportello.
2. I singoli turni sono stabiliti fra tutte le farmacie comprese nel territorio dell'Unità locale socio-sanitaria e, possibilmente, al fine di un migliore servizio, anche tra farmacie di Unità locali socio-sanitarie limitrofe, mediante atto del competente organo dell'Unità locale socio-sanitaria, adottato con le modalità previste dall'articolo 2, comma 3.

Art. 6*Modalità del servizio notturno.*

1. Il servizio farmaceutico notturno è assicurato a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di permanenza del farmacista nella farmacia o, comunque, con obbligo d'immediato intervento. A tal fine la farmacia deve essere munita di idoneo dispositivo che consenta l'immediato colloquio con l'utente che ha effettuato la chiamata.
2. Il diritto di chiamata notturna di cui al decreto del Ministro della sanità del 18 agosto 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 1993 inizia alle ore 22.00 e prosegue fino all'orario di riapertura mattutina. Il diritto di chiamata è a carico dell'Unità locale socio-sanitaria qualora il cittadino sia munito di ricetta del servizio sanitario nazionale.

Art. 7
La chiamata.

1. Agli effetti della presente legge per chiamata si intende:

a) la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare ricetta, sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione dei caratteri di urgenza della prescrizione;

b) la chiamata formulata dal cittadino per i farmaci per i quali ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione e comunque nei casi di effettiva necessità.

Art. 8
Cartello indicatore.

1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della Regione di esporre, in posizione ben visibile e leggibile anche nelle ore notturne, un cartello indicante le farmacie di turno, in ordine di vicinanza, e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio.

2. Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un'insegna luminosa, preferibilmente a forma di croce, affissa perpendicolarmente alla facciata, che ne faciliti l'individuazione.

Art. 9
Deroghe.

1. Le Unità locali socio-sanitarie, per esigenze di carattere turistico o per particolari situazioni o esigenze locali, possono autorizzare, sentito il sindaco del comune ove ha sede la farmacia, il prolungamento dell'orario di servizio delle farmacie o deroghe al riposo feriale o deroga, anche parziale, alla chiusura per festività.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse dall'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio, su domanda del titolare della farmacia, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 14, sesto comma, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e dell'ordine dei farmacisti competente per territorio. La domanda deve essere presentata all'Unità locale socio-sanitaria, almeno trenta giorni prima della data in cui s'intende utilizzare la deroga.

Art. 10
Abrogazione.

1. È abrogata la legge regionale 18 agosto 1977, n. 45.

Lombardia**L.R. 30/12/2009, n. 33****Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità.****Publicata nel B.U. Lombardia 28 dicembre 2009, n. 52, suppl. ord. 31 dicembre 2009, n. 3.****Art. 94***Turni di servizio.*

1. Le farmacie di turno svolgono il servizio dalle ore 8.00 alle ore 20.00 a battenti aperti e successivamente a battenti chiusi fino all'ora di apertura antimeridiana, salvo diverso accordo con la ASL competente che garantisca comunque la continuità del servizio. Il servizio a battenti aperti per ragioni di sicurezza può essere svolto con modalità che escludono l'accesso del pubblico ai locali della farmacia. L'avvicendamento delle farmacie nel turno avviene senza soluzioni di continuità del servizio.
2. A domanda annuale della farmacia, è consentita l'effettuazione del turno a battenti chiusi, durante il servizio extra-orario diurno, in ogni caso senza titolo al diritto addizionale.
3. Quando svolgono servizio a battenti chiusi, le farmacie possono limitarsi alla distribuzione dei medicinali, in tutte le diverse tipologie, del materiale di medicazione e della dietetica speciale, la cui dispensazione in tutte le diverse tipologie non può essere rifiutata.
4. Per assicurare una più completa forma di assistenza e per motivate esigenze locali, a richiesta delle farmacie e anche in aggiunta ai normali turni di servizio, può essere autorizzata la prestazione del servizio notturno continuativo a battenti aperti, in ogni caso senza titolo al diritto addizionale.
5. Nelle ASL o nei comuni nel cui ambito territoriale sia stato attivato il servizio notturno continuativo a battenti aperti, le farmacie di turno possono essere esentate, a richiesta, dal servizio durante le corrispondenti ore notturne, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 92. I dispensari farmaceutici non partecipano ai turni di servizio; vi partecipano invece le farmacie succursali nel periodo di apertura.
6. I turni di servizio, per tutte le farmacie, sono di regola settimanali e con inizio al venerdì alle ore 8.00; tale orario è rispettato anche per l'inizio del turno in altro giorno della settimana. In caso di turni di servizio con frequenza minore a quella settimanale, è fatto obbligo alle associazioni di categoria di diffonderne la conoscenza presso l'utenza.
7. Il calendario dei turni, per le situazioni di cui all'articolo 92, comma 2, prevede, per ciascuna farmacia, almeno tre periodi di servizio ordinario per ogni turno di guardia.
8. Il farmacista in turno extra orario diurno e notturno a battenti chiusi, pur se non obbligato alla permanenza in farmacia, è tenuto alla disponibilità per la dispensazione dei prodotti di cui al comma 3, nel più breve tempo possibile e comunque entro venti minuti dalla chiamata.
9. Nessun obbligo di reperibilità può essere imposto ai titolari di farmacie che non siano di turno, salvo eventi eccezionali.

**Emilia-Romagna****L.R. 03/03/2016, n. 2****Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali.****Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 3 marzo 2016, n. 57.****Art. 13 Orari e turni di apertura e chiusura delle farmacie.****In vigore dal 18 marzo 2016**

1. Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie, stabiliti ai sensi del presente articolo, costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà della farmacia aprire in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione al Comune e informi l'utenza mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio.
2. L'orario minimo feriale e diurno settimanale non può essere inferiore a trentasei ore.
3. Il Comune fissa gli orari minimi di apertura giornaliera delle farmacie, sentito il competente servizio dell'Azienda USL, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate.
4. L'Azienda USL, sentiti i Comuni interessati, l'Ordine provinciale dei farmacisti e le organizzazioni di categoria interessate, stabilisce i turni diurni, notturni e festivi per garantire l'assistenza farmaceutica nel territorio di propria competenza. Comuni confinanti possono richiedere all'Azienda USL che la definizione di tali turni avvenga sull'insieme delle farmacie comprese nel loro territorio.
5. Il servizio farmaceutico prestato in turno è di norma effettuato a battenti aperti, fatta salva la possibilità del Comune di stabilire la modalità di effettuazione dei turni notturni secondo le modalità previste al comma 6.
6. Il Comune ha facoltà di stabilire che il turno notturno di cui al comma 5 possa essere effettuato:
 - a) a battenti chiusi, purché sia assicurata la presenza di un farmacista all'interno dei locali della farmacia o in locali ubicati nello stesso stabile;
 - b) per chiamata telefonica del farmacista, attivabile anche tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e consegna dei farmaci entro un tempo massimo di trenta minuti dall'avvio della chiamata.
7. Il farmacista che svolge il turno notturno secondo le modalità previste al comma 6 ha l'obbligo di dispensare i medicinali richiesti, nonché dispositivi medici, latte e alimenti per la prima infanzia, prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. La corresponsione del diritto addizionale spetta al farmacista secondo quanto disposto dall'articolo 8 del decreto del Ministro della Sanità del 18 agosto 1993 (Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali).
8. La Regione, avvalendosi dell'Azienda USL, vigila sul corretto funzionamento del servizio per chiamata telefonica in reperibilità, con facoltà di sospenderne la possibilità per le farmacie inadempienti, fino al ripristino delle modalità indicate al comma 6, lettera b).
9. L'indicazione dei turni delle farmacie deve comprendere denominazione, indirizzo e numero di telefono con cui contattare il farmacista in reperibilità. L'indicazione del numero telefonico è condizione per la concessione del turno notturno nella modalità di cui al comma 6, lettera b).
10. È fatto obbligo a tutte le farmacie di esporre in modo visibile dall'esterno i turni con le informazioni richieste al comma 9.
11. L'Azienda USL pubblicizza i turni tramite il portale informativo di cui all'articolo 12.
12. Entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo alle farmacie di dotarsi di croce verde. Per le farmacie collocate in aree extraurbane

tale croce verde deve essere luminosa, con l'obbligo di tenerla accesa nelle ore notturne. Il Comune può stabilire il medesimo obbligo per le farmacie situate nelle aree urbane.

Copyright 2017 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371 (1)

Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 1998, n. 251.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private da instaurarsi attraverso apposita convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative;

Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale;

Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali costitutivo della delegazione di parte pubblica;

Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della conferenza Stato-regioni di conferma della delegazione di parte pubblica nonché della sua integrazione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro della sanità;

Emana il seguente regolamento:

4. 1. Per i medicinali l'ente erogatore corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge.

2. Ai fini della liquidazione, la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata dalla documentazione, bollino, fustellato, etc. comprovante l'avvenuta consegna all'assistito o, a seconda dei casi previsti dalla normativa o dalle modalità concordate a livello regionale, di altra documentazione.

3. La ricetta redatta a cura del medico è spedibile dalla farmacia, quando risultino in essa i seguenti elementi:

a) cognome e nome dell'assistito (o iniziali nei casi previsti dalla legge);

b) numero della tessera sanitaria o codice fiscale;

c) prescrizione;

d) data di prescrizione;

e) firma e timbro del medico;

f) sigla della provincia dell'azienda di iscrizione dell'assistito per prescrizione di farmaci, o di residenza per prescrizione di altri prodotti.

La stessa munita della data di spedizione e del timbro della farmacia è ritenuta valida ai fini del rimborso a carico del S.S.N. quando è compilata ai sensi della normativa vigente, contiene gli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), ed è corredata da quanto previsto al precedente comma 2.

4. Le ricette che pervengano con ritardo superiore ad un anno dalla data di spedizione non sono ammesse al pagamento.

5. Ai fini della spedizione, in regime convenzionale, la validità della ricetta è di 30 giorni, escluso quello di emissione, fatte salve diverse disposizioni di legge.

6. La ricetta che risulti mancante del numero della tessera sanitaria o del codice fiscale nonché della data di spedizione e del timbro della farmacia, del timbro e/o firma del medico, verrà riconsegnata alla farmacia perché possa essere regolarizzata e restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione.
7. La ricetta incompleta degli elementi di cui alle lettere *a)* e *d)* del comma 3, e quella spedita in difformità delle norme che disciplinano il servizio farmaceutico ad eccezione di quello previsto al successivo comma 10, verrà sottoposta alla Commissione di cui all'art. 10, per gli accertamenti e le decisioni del caso.
8. Le ricette contenenti una diversa specialità medicinale o diversa per dosaggio o forma farmaceutica da quella prescritta senza annotazione del farmacista ai sensi dell'art. 6 verranno sottoposte alla commissione di cui all'art. 10, per le decisioni del caso.
9. La ricetta incompleta degli elementi previsti alla lettera *c)* del comma 3, verrà addebitata direttamente alla farmacia.
10. Vanno altresì addebitate direttamente con contestuale comunicazione alla farmacia, le ricette:
 - mancanti contemporaneamente degli elementi di cui alle lettere *a)* e *b)*;
 - contenenti medicinali non a carico del S.S.N.;
 - contenenti un numero di pezzi superiore al consentito o al prescritto (relativamente ai prezzi in più fatta salva la condizione di maggior favore per il farmacista).
11. Le ricette che a norma del presente accordo sono da sottoporre all'esame della commissione di cui all'art. 10, devono essere inviate alla stessa entro un anno dalla data di consegna da parte della farmacia, pena la decadenza della contestazione. La commissione medesima esamina le ricette entro il termine di un anno dalla data di ricezione trascorso il quale le stesse vengono esaminate da un rappresentante dell'azienda e da un rappresentante dell'organizzazione sindacale territoriale interessata.
12. Verranno rettificati d'ufficio con contestuale motivata comunicazione alla farmacia tutti gli errori contabili compresi quelli relativi alla quota di partecipazione alla spesa farmaceutica da parte dell'assistito, diritti addizionali o quant'altro previsto dalla normativa vigente. È fatto salvo il diritto della farmacia di ricorrere alla commissione di cui all'art. 10.
13. Per la spedizione delle ricette effettuata durante il servizio notturno a battenti chiusi, verrà corrisposto l'importo indicato dalla vigente tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, a condizione che sulla ricetta risulti precisato - da parte del medico - il carattere di urgenza della prescrizione - e, da parte della farmacia l'ora di presentazione della ricetta. Per le prescrizioni rilasciate dai medici addetti ai servizi di guardia medica, fermo restando l'obbligo per la farmacia di precisare l'ora di presentazione della ricetta, non occorre l'indicazione del carattere di urgenza della prescrizione stessa.
14. In ogni altro caso, non saranno riconosciuti, a carico del Servizio sanitario nazionale, diritti per la somministrazione dei medicinali in orario di chiusura notturna e diurna, salvo specifiche intese nell'ambito di accordi regionali.

Wolters
Kluwer

LEGGI D'ITALIA PA

D.M. 18 agosto 1993 ⁽¹⁾**Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali** ^{(2) (3)}.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 settembre 1993, n. 226.

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(3) Emanato dal Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422, dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, e dalla legge 9 ottobre 1964, n. 990;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1990, con il quale è stata approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, nonché il decreto in data 15 febbraio 1992 integrativo del decreto 27 settembre 1990 e la precisazione sulla tariffazione dell'ossigeno liquido pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1993;

Ritenuta la necessità, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, di aggiornare la tariffa stessa in conformità al disposto dell'art. 125 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e tenuto conto della media dei prezzi delle sostanze rilevabili dai mercuriali e dai listini delle aziende della distribuzione intermedia per il periodo gennaio-settembre 1992;

Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro del farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle retribuzioni stabilite dal vigente contratto nazionale di lavoro per il personale laureato dipendente dalle farmacie private, pari a L. 450 al minuto, che viene presa a riferimento per la rivalutazione della tabella degli onorari professionali e dei diritti addizionali;

Visti gli articoli 37 e 41 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119;

Sentito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

Decreta:

1. È approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati *A* e *B* del presente decreto.

2. La tariffa nazionale si applica ai medicinali che non siano specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 .

3. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali è formato:

- a) dall'importo delle sostanze impiegate, in base all'annessa tabella dei prezzi delle sostanze (allegato A) o in base al disposto di cui al successivo art. 5, nel caso di sostanze non comprese nella predetta tabella;
- b) dall'importo degli onorari professionali, in base all'annessa tabella (allegato B);
- c) dagli eventuali diritti addizionali di cui ai successivi articoli 7 e 8;
- d) dal costo del recipiente, quando sia fornito dal farmacista.

4. Il prezzo delle sostanze impiegate va calcolato in relazione alla quantità effettivamente dispensata con arrotondamento per eccesso al prezzo minimo di L. 50 per ogni sostanza e alle L. 50 per le frazioni di L. 50 oltre detto minimo.

5. Per le sostanze non comprese nell'allegato A il prezzo si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale.

6. L'onorario professionale previsto dall'allegato B deve intendersi comprensivo di tutte le operazioni connesse alla forma farmaceutica e di tutti gli altri eventuali oneri derivanti dalla preparazione stessa.

7. Per le preparazioni magistrali contenenti una o più sostanze velenose, indicate nella tabella n. 3 della Farmacopea Ufficiale IX approvata con decreto ministeriale 26 aprile 1985, oppure manifestamente tossiche e che non siano inserite nella Farmacopea Ufficiale, compete al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000.

Per la spedizione di ogni preparazione magistrale contenente sostanze di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000.

Per le preparazioni magistrali contenenti sostanze corrosive o coloranti spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000.

Se la preparazione magistrale contiene sia veleno che stupefacente o sostanze di cui al comma terzo, è dovuta al farmacista una sola addizionale di L. 3.000.

8. Per le dispensazioni di medicinali effettuate nelle farmacie durante le ore notturne, dopo la chiusura serale delle farmacie, secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria, spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 7.500.

Per le dispensazioni effettuate nelle farmacie durante le ore di chiusura diurna spetta al farmacista un diritto addizionale di L. 3.000.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista soltanto quando la farmacia effettua servizio a «battenti chiusi» e «a chiamata».

Non competono quando la farmacia effettua servizio a «battenti aperti», ancorché con modalità che escludono per misura di sicurezza il normale accesso ai locali.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono dovuti al farmacista anche quando la vendita concerne esclusivamente una o più specialità medicinali, vaccini, tossine, sieri e allergeni o altri prodotti assimilati.

I diritti addizionali di cui ai precedenti commi sono aumentati del 25% per le farmacie rurali sussidiate con arrotondamento pari a L. 9.500 per la dispensazione notturna e per un importo pari a L. 4.000 per la dispensazione diurna.

9. I prezzi calcolati in base agli allegati A e B non possono essere modificati in alcun caso, fatta eccezione per l'arrotondamento e i diritti addizionali previsti dai precedenti articoli 4, 7 e 8.

Non è ammesso, nella tariffazione di una preparazione, quotare una sostanza ad un prezzo diverso da quello applicabile ai sensi della tariffa, anche quando sia stato impiegato il corrispondente prodotto contraddistinto da marchio di fabbrica.

10. Sul prezzo di vendita del medicinale calcolato in base all'importo delle sostanze impiegate e degli onorari professionali, il farmacista deve concedere uno sconto del 16% agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza e beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla dispensazione dei medicinali agli aventi diritto, escluso comunque il Servizio sanitario nazionale.

Dal suddetto sconto sono esclusi i diritti addizionali di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e il costo del recipiente eventualmente fornito dal farmacista.

11. La tariffa nazionale non deve essere applicata quando la vendita al pubblico concerne sostanze non aventi forma e dose di medicamento.

12. La presente tariffa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sarà comunicata, per l'esecuzione, ai competenti uffici regionali e alla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.

Un esemplare della tariffa deve essere tenuto ostensibile al pubblico in ciascuna farmacia.

13. La presente tariffa è applicabile unicamente alle preparazioni estemporanee eseguite integralmente in farmacia.

14. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

(Si omettono gli allegati) ⁽⁴⁾

(4) Gli allegati sono stati modificati dal D.M. 2 settembre 1994 (Gazz. Uff. 10 settembre 1994, n. 212).